

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, "Legge per la montagna";
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali";

Visti in particolare:

- il comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/2004, che recita: "Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale";
- l'art. 5 della L.R. 11/2001, che detta norme in materia di determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane;
- l'art. 7 della L.R. 11/2001, che detta norme in materia di istituzione di nuove Comunità montane e modifica delle delimitazioni territoriali delle Comunità montane;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai fini della delimitazione dei territori individuati come zone montane ai sensi del citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2;

Considerato che, in conseguenza della perdurante giacenza presso i due rami del Parlamento di appositi, e però difformi, progetti di legge tesi a innovare la normativa quadro in materia di sviluppo delle zone montane e nelle more della loro approvazione, non si è reso ancora disponibile un nuovo quadro di riferimento certo, sulla base del quale poter operare ai fini dell'individuazione di criteri condivisi per l'individuazione e definizione delle zone montane ai sensi del citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/2004;

Dato atto che la mancata approvazione e vigenza dell' atteso nuovo quadro normativo nazionale rende nei fatti difficilmente operabile la rideterminazione, sulla base di opportuni criteri, delle zone montane ai sensi del più volte citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/2004;

Dato atto altresì:

- che il previgente art. 6 della L.R. 22/1997 ("Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna"), già abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 aprile 2001, n. 11, aveva a suo tempo individuato i seguenti comuni quali costituenti, per l'intera parte dei rispettivi territori, i diversi ambiti delle Comunità montane dell'Emilia-Romagna:
 - in provincia di Piacenza: Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba, Vernasca;
 - in provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi;
 - in provincia di Reggio Emilia: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo;
 - in provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Serramazzone, Sestola, Zocca;
 - in provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Camugnano, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in

Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Pianoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Savigno, Vergato;

- in provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;
 - in provincia di Forlì-Cesena: Bagno di Romagna, Borghi, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio; Verghereto;
 - in provincia di Rimini: Torriana, Verucchio;
- che i sopraelencati comuni, comunque appartenenti all'area appenninica del territorio regionale, erano stati a suo tempo selezionati avendo riguardo al possesso di caratteri di montanità, valutati con riferimento a criteri socio-economici inerenti la variazione e l'invecchiamento della popolazione residente nonché la stima del valore del reddito medio pro capite;

Richiamata, nel merito, la propria deliberazione del 12 giugno 2001, n. 1113, recante "Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)";

Richiamato in particolare il punto 6.1 del "Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)" approvato con la richiamata propria deliberazione n. 1113/2001, che recita: "L'art. 5, comma tre, ultimo periodo della l.r. n. 11/2001, va interpretato nel senso che resta salva la disciplina di riparto dei "fondi per la montagna" previsto dalla l.r. n. 22/07, solo con riferimento ai Comuni già appartenenti alle Comunità montane ai sensi della medesima l.r. n. 22/97. Pertanto le nuove inclusioni di Comuni in Comunità montane sono irrilevanti ai fini del riparto del suddetto fondo.";

Dato atto che, in applicazione dei richiamati art. 5 e art. 7 della L.R. 11/2001, alcuni ambiti di Comunità montane sono stati in seguito ampliati, attraverso l'inclusione di territori di comuni non ricompresi nel sopra

riportato elenco di cui al previgente art. 6 della L.R. 22/1997;

Richiamati in proposito:

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 209, recante "Costituzione della Comunità Montana Valle del Tidone", in applicazione del quale sono stati inseriti nell'ambito territoriale della neocostituita Comunità Montana Valle del Tidone, oltre al comune di Pecorara, già appartenente all'ambito territoriale della Comunità montana dell'Appennino Piacentino, i comuni di Caminata, Nibbiano e Pianello Val Tidone;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 211, recante "Ridelimitazione della Comunità Montana Valle del Samoggia (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del quale sono stati inseriti ex novo nell'ambito territoriale della Comunità Montana Valle del Samoggia i comuni di Bazzano e Crespellano;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2001, n. 290, recante "Ridelimitazione della Comunità Montana "Valle del Marecchia" (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del quale sono stati inseriti ex novo nell'ambito territoriale della Comunità Montana Valle del Marecchia i comuni di Poggio Berni e di Santarcangelo di Romagna;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2002, n. 77, recante "Ridelimitazione della Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del quale è stato inserito ex novo nell'ambito territoriale della Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda il comune di Lugagnano Val d'Arda;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2002, n. 78, recante " Ridelimitazione della Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno (art. 7, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", in applicazione del quale è stato inserito ex novo nell'ambito territoriale della Comunità Montana Valli del Taro e del Ceno il comune di Medesano;

Osservato che la disposizione di cui al richiamato punto 6.1 del citato "Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", approvato con propria deliberazione n. 1113/2001, rende ininfluyente ai fini del riparto dei "fondi per la montagna" l'avvenuta inclusione in ambiti di Comunità montane dei sopra elencati comuni di: Caminata, Nibbiano e Pianello Val Tidone in provincia di Piacenza, di Medesano in provincia di Parma, di Bazzano e Crespellano in provincia di Bologna e infine di Poggio Berni e Santarcangelo di Romagna in provincia di Rimini;

Dato atto che la stessa citata disposizione di cui al punto 6.1 del "Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)" è da intendere a tutti gli effetti come concreto riconoscimento del mancato possesso di caratteri di montanità da parte dei nuovi comuni inseriti in ambiti di Comunità montane a seguito di provvedimenti di riordino territoriale, essendo in effetti le motivazioni della scelta dei nuovi inserimenti esclusivamente legate agli obiettivi caratteri di integrazione territoriale e funzionale dei più ampi ambiti rideterminati a seguito dei programmi di riordino e non piuttosto al possesso di caratteri di montanità;

Ritenuto che le valutazioni a suo tempo effettuate ai fini della verifica del possesso di caratteri di montanità da parte dei comuni inseriti, ai sensi del previgente art. 6 della L.R. 22/1997, negli ambiti delle allora individuate Comunità montane, peraltro implicitamente riconfermate in sede di approvazione, con la più volte richiamata propria deliberazione n. 1113/2001, del "Programma di riordino territoriale (art. 27, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)", mantengano tuttora una sostanziale validità;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto ai fini dell'individuazione provvisoria delle zone montane, attraverso la conferma degli ambiti a suo tempo definiti dal richiamato previgente art. 6 della L.R. 22/1997, in attesa di pervenire ad una revisione della stessa individuazione sulla scorta di una puntuale e condivisa definizione di criteri geomorfologici e socio-economici, ai sensi del citato comma 5 dell'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2;

Dato atto che la provvisoria conferma degli ambiti a suo tempo definiti risponde peraltro a opportuni obiettivi di equilibrio economico e sociale, in considerazione della conseguente effettiva possibilità di garantire continuità all'attività di programmazione e intervento e quindi all'azione amministrativa delle singole Comunità montane;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa, espresso dal Direttore Generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità, arch. Giovanni De Marchi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione n. 447/03;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale, Politiche abitative, Riqualificazione urbana;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di definire, in via provvisoria, quali zone montane, nelle more di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, "Legge per la montagna", gli interi territori appartenenti ai seguenti comuni, raggruppati per ambito provinciale di appartenenza:

- in provincia di Piacenza: Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba, Vernasca;

- in provincia di Parma: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi;
- in provincia di Reggio Emilia: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne'Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo;
- in provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Serramazzone, Sestola, Zocca;
- in provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Camugnano, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterezenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Pianoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Savigno, Vergato;
- in provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;
- in provincia di Forlì-Cesena: Bagno di Romagna, Borghi, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio; Verghereto;
- in provincia di Rimini: Torriana, Verucchio;

2. di rimandare ad un proprio successivo atto la rideterminazione delle zone montane ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2/2004, sulla base di opportuni criteri morfologici e socio-economici da individuare a seguito della vigenza della nuova

normativa quadro nazionale in materia di sviluppo delle zone montane;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.